

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 06/02/2026

FATTO

Il ricorrente dichiara:

- di essere stato segnalato in CRIF in assenza di preavviso;
 - che la banca ha ignorato i ripetuti reclami e le richieste di accordo bonario;
 - che lo sblocco del conto è avvenuto con grave ritardo;
 - che è stata violata la normativa sulle somme impignorabili.
- per tali motivazioni chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

- Il ricorso non è stato preceduto da un reclamo preventivo ed è quindi inammissibile. Invero, il ricorrente dichiara nel modulo di ricorso di aver presentato reclamo il 30.7.2025 (pertanto 4 giorni prima del ricorso, presentato il 4.8.2025) e che la Banca non avrebbe risposto al reclamo, allegando al ricorso copia di una contestazione, datata 1.8.2025 (poi riscontrata dalla Banca con lettera del 18.8.2025, all.1).

Anche volendo considerare come valida la presentazione di un reclamo alla data del 30.7.2025 non risulterebbe comunque rispettata l'ulteriore condizione di procedibilità, vale a dire l'esistenza di un riscontro non soddisfacente o il decorso del termine dilatorio per il riscontro.

- Le segnalazioni contestate di cui il ricorrente produce evidenza sono segnalazioni in CRIF alla data del 30.6.2025 e sono state effettuate a causa del tardivo pagamento di alcune rate mensili di due prestiti personali (come può evincersi dai relativi estratti conto, allegati 2 e 3).
 - Con lettera raccomandata del 6.5.2025 (all.4), inviata presso il medesimo indirizzo riportato nel modulo di ricorso e nella carta d'identità allo stesso allegata, la banca ha trasmesso il preavviso di segnalazione.
 - Non avendo rinvenuto in atti copia della ricevuta di consegna della citata lettera del 6.5.2025, la Banca ha provveduto a rettificare le segnalazioni negative presenti nei SIC a nome del ricorrente anche se sostanzialmente legittime; tale circostanza è stata comunicata al ricorrente con la citata lettera del 18.8.2025 (all.1); a tale riguardo si allega copia delle attuali visure CRIF ed Experian (allegati 5 e 6), attestanti l'assenza di segnalazioni pregiudizievoli a carico dell'interessato.
 - La banca, a seguito della notifica (in data 10.3.2025) dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi promosso nei confronti del ricorrente, ha legittimamente effettuato il blocco delle somme giacenti sul conto corrente del cliente nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c.
 - La banca, preso atto della dichiarazione di inefficacia del pignoramento mobiliare (ex art. 164-ter, comma 1 disp. att. c.p.c.), emessa il 2.7.2025, ha provveduto alla rimozione del blocco in questione e all'estinzione della relativa pratica di pignoramento.
 - La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta in ragione della mancanza del presupposto della presunta condotta illegittima da parte della banca; la domanda, inoltre, non è supportata da idonea documentazione probatoria attestante il nesso di causalità tra il fatto contestato e gli asseriti pregiudizi subiti. Altresì infondata è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base del consolidato orientamento dell'ABF che esclude il risarcimento qualora non venga leso un diritto costituzionalmente garantito.
- Alla luce di quanto precede, la resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso i SIC poiché non precedute da regolare preavviso. Chiede, quindi, la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno. Contesta, inoltre, la violazione delle norme sull'impignorabilità dei beni e lamenta il tardivo sblocco del conto.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, dà prova della cancellazione delle segnalazioni e chiede il rigetto del ricorso.

2.- Preliminarmente l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di reclamo. Il ricorrente ha dichiarato, nel modulo di ricorso, di aver presentato reclamo in data 30/07/2025 e che l'intermediario non ha risposto al reclamo.

Tra gli allegati al ricorso figura una contestazione scritta alla banca datata 1/08/2025, alla quale la banca dichiara di aver risposto il 18/08/2025.

Tale contestazione, in ogni caso, non può valere come reclamo ai fini del presente procedimento, in quanto il ricorso è stato presentato tre giorni dopo, ossia il 4/08/2025.

Tra gli allegati al ricorso figura altresì una PEC del 21 maggio 2025, contenente contestazioni sulla violazione dei limiti di impignorabilità e sul perdurante blocco del conto corrente.

Mancano, invece, contestazioni riferite alle segnalazioni nei SIC.

Tale documento può essere considerato reclamo ai fini del presente procedimento; tuttavia, l'istruttoria deve essere circoscritta alle contestazioni in esso contenute (dunque soltanto a quelle relative all'impignorabilità e allo svincolo del conto).

Si rileva, in ogni caso, che l'intermediario ha dato prova di aver cancellato le segnalazioni contestate.

3.- La parte ricorrente contesta la condotta della banca nell'ambito di un pignoramento presso terzi, per non aver osservato le norme sull'impignorabilità e per aver sbloccato il conto in ritardo, "nonostante l'invio tempestivo della documentazione".

3.1.- Con riferimento alla prima censura, giova ricordare che l'art. 615, co. 2, c.p.c. prevede espressamente che la contestazione relativa alla pignorabilità dei beni deve essere proposta con opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione.

La censura, pertanto, esula dalla competenza dell'ABF.

Secondo costante orientamento dell'Arbitro, ove il blocco del conto corrente sia dovuto ad una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, ogni questione relativa alle modalità di svolgimento del procedimento esecutivo e alle somme accantonate nell'ambito della procedura deve trovare la sua necessaria sede in seno al medesimo procedimento, attraverso i rimedi tipici previsti dall'ordinamento, come l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi (Collegio di coordinamento, decisione n. 8088/2021; Collegio di Palermo, decisione n. 18359/2021; Collegio di Bari, decisione n. 1321/2021; Collegio di Bari, 7709 del 16.05.2022; Collegio di Milano, decisione n. 2063 del 2.03.2023; Collegio di Bari, decisione n. 5834 del 9.06.2023).

La domanda deve essere dunque dichiarata inammissibile.

3.2.- Con riferimento, invece, alla censura relativa allo sblocco tardivo, non risultano allegati documenti volti ad accertare l'esistenza di un ritardo patologico; in particolare, non è chiara la ragione per la quale si è verificata la chiusura del processo esecutivo, la relativa data e la data in cui la banca ha effettivamente provveduto allo svincolo.

Dalle dichiarazioni della banca sembrerebbe che il pignoramento sia divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nei termini. Essa afferma, infatti, di aver provveduto alla rimozione del blocco non appena ha ricevuto la dichiarazione di inefficacia del pignoramento ex art. 164-ter, comma 1 disp. att. c.p.c., datata 2/07/2025 (non allegata da nessuna delle parti).

In ogni caso, alla data di presentazione del ricorso (4/08/2025) la banca aveva già provveduto alla rimozione del blocco, come dichiarato da parte ricorrente.

Pertanto, la domanda non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE